



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice VANIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2019**

Modifiche all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56,  
in materia di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di semplificare il procedimento di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta « legge Delrio »).

Più nello specifico, la riforma degli enti locali, effettuata con la legge Delrio, ha ridefinito la disciplina in materia di unione e fusioni di comuni, di funzioni e di modalità di elezione degli organi provinciali e ha istituito le città metropolitane, il cui sindaco è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Le città metropolitane, a ben vedere, introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento con la legge 8 giugno 1990, n. 142, e previste poi dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono state costituzionalmente riconosciute quale ente autonomo costitutivo della Repubblica con la riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Tuttavia, nonostante l'inserimento nel novellato articolo 114 della Costituzione e i diversi interventi legislativi che si sono succeduti nel corso del tempo allo scopo di dare operatività all'istituto, nel sistema delle autonomie locali la città metropolitana è rimasta di fatto inattuata, probabilmente a causa di alcuni fattori di criticità da ricercarsi da un lato nella difficoltà di coordinare aree territoriali per alcuni aspetti eterogenee e dall'altro nell'inerzia delle autonomie territoriali alle quali le diverse leggi avevano assegnato il compito di proporre l'istituzione di tale ente.

L'approvazione della legge Delrio, invece, ha segnato una svolta fondamentale all'interno dell'architettura governativa territoriale, data la definizione di procedure e di tempi certi volti a dare avvio al concreto processo di attuazione delle città metropolitane, che dal 1° gennaio 2015 sono così subentrate alle province omonime (articolo 1, comma 16, della legge Delrio).

Tali enti di area vasta, infatti, composti da un sindaco, un consiglio ed una conferenza (articolo 1, comma 7), sono dotati di uno statuto, che può prevedere, tra l'altro, l'elezione diretta del sindaco e del consiglio, previa determinazione del sistema elettorale disciplinato con legge statale.

Più nello specifico, l'articolo 1, comma 22, prevede dal secondo periodo, una serie di condizioni necessarie affinché si possa far luogo a tale elezione a suffragio universale, come ad esempio l'articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni.

A tal fine, il comune capoluogo deve proporre tale articolazione territoriale, mediante deliberazione dei rispettivi consigli, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non dovesse esser raggiunta, la votazione dovrebbe essere ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto sarebbe così approvato in caso di ottenimento del voto favorevole, per due volte, della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del TUEL).

A questo punto, è prevista la sottoposizione della proposta del consiglio comunale a *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e la conseguente

approvazione da parte della maggioranza dei partecipanti al voto.

Al contempo, però, tale disposizione normativa prevede un'ulteriore condizione necessaria, secondo la quale la regione deve aver provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

In alternativa a tale procedura, per le sole città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria per l'elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto preveda la costituzione di zone omogenee ai sensi dell'articolo 1, comma 11, lettera c), della legge Delrio, e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

Un quadro particolarmente articolato di condizioni, dunque, che di fatto complica lo svolgimento di tale processo elettivo e che il

presente disegno di legge intende semplificare, mediante l'eliminazione delle numerose condizioni necessarie.

Alla luce delle importanti attribuzioni riconosciute alle città metropolitane, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema produttivo ed economico, è indispensabile garantire la più estesa e diffusa rappresentatività dei territori interessati.

Semplificare la procedura elettorale, in altri termini, con l'auspicio che possa essere concretamente attuata da tali enti territoriali intermedi, si pone come incentivo all'attuazione del principio di democrazia e rappresentatività diretta.

A tal fine, l'articolo 1 del presente disegno di legge modifica l'articolo 1, comma 22, della legge Delrio, sopprimendo i periodi dal secondo fino alla fine del comma e mantenendo, così, solo la previsione legislativa in base alla quale lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole da: « È inoltre condizione necessaria, » fino alla fine del comma sono soppresse.